

Decontribuzione per le lavoratrici madri: applicabile da febbraio 2024

L'Inps, con circolare 27 del 31 gennaio 2024, comunica le modalità per la gestione dell'esonero della quota carico dipendenti per le madri con 2 o più figli.

La misura decorre da gennaio 2024 ma potrà iniziare ad essere esposta dal mese di febbraio 2024 con gestione degli arretrati.

Con la Circolare 27 del 31 gennaio 2024 l'Inps fornisce le indicazioni attese per l'applicazione del beneficio sulla contribuzione **conto dipendente**, molto atteso, dedicato alle **lavoratrici con figli**. La legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: "Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile". Tale previsione è poi stata estesa per il **2024**, anche alle lavoratrici madri di **due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Caratteristiche esonero

L'esonero contributivo riguarda i rapporti di lavoro dipendente a tempo **indeterminato**, sia instaurati che instaurandi, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l'esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

Possiamo così in sintesi riepilogare le caratteristiche dell'esonero:

Destinatari	Tipologia contratto	Periodo	Limite	Massimale mensile
Lavoratrici con almeno 3 figli	Tempo indeterminato	01.01.2024 - 31.12.2026	Compimento del 18° anno del figlio più piccolo (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).	€ 250,00
Lavoratrici con almeno 2 figli		01.01.2024 - 31.12.2024	Compimento del 10° anno del figlio più piccolo (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).	

La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, e non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e non è neppure necessaria la regolarità contributiva (DURC).

Platea di riferimento

L'Inps specifica che il requisito numerico si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo), o del secondo per quello che riguarda il 2024, e la verifica dello stesso requisito si **crystalizza** alla data della nascita dell'ultimo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale **fuoriuscita** di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di **non convivenza** di uno dei figli o di **affidamento esclusivo** al padre.

I figli quindi potranno non essere conviventi ed essere anche affidati ad altro genitore.

L'Inps fornisce i seguenti **esempi esplicativi**:

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

Si specifica che la riduzione contributiva spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento, mantenendo le medesime caratteristiche.

Inoltre è bene evidenziare che tra i rapporti di lavoro a tempo indeterminato agevolabili vi è anche il rapporto di apprendistato.

Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Compatibilità con altro esonero

Come già specificato nella precedente Circolare 11/2024 l'esonero "mادري", risulta strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge.

L'indicazione di strutturalmente alternativo riprende semplicemente la matematica alternatività tra le due misure; difatti nel caso dell'esonero "mادري" con copertura al 100% e massimale di 250,00 euro viene integralmente coperto il limite massimo per la spettanza dell'esonero generalizzato al 6%.

Infatti per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l'onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice (aliquota IVS 9,19%) risulta essere di 247,39 euro, inferiore quindi alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili.

Viene però specificato che dal mese successivo al superamento dell'età massima dei figli per l'applicazione della misura in oggetto si potrà ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Istruzioni operative

Operativamente le lavoratrici potranno comunicare al datore di lavoro la **richiesta di applicazione** della misura con i codici fiscali dei figli.

I datori di lavoro dovranno esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice e le informazioni relative ai **codici fiscali** di due o tre figli. Per quanto concerne la comunicazione dei codici fiscali dei figli, potrà anche essere effettuata dalla lavoratrice direttamente all'Inps. Su tale ultima previsione si prevede apposita procedura che necessiterà di istruzioni in merito alla sua operatività.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro o, in via alternativa, da parte della lavoratrice, comporta la **revoca** del beneficio fruito.

Per quanto l'agevolazione possa legittimamente essere richiesta dalle competenze di **gennaio 2024** i datori di lavoro potranno esporla a partire dal mese competenza **febbraio 2024**, valorizzando eventualmente i valori arretrati del mese di gennaio.